COMUNE DI SARNICO PROVINCIA DI BERGAMO

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 7 febbraio 2022 - deliberazione n. 3

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.09.2023- deliberazione n. 30

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo	3
Articolo 4 - Misura dell'imposta - tariffe	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	4
Articolo 6 - Obblighi di dichiarazione	4
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	5
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento	5
Articolo 9 - Sanzioni	5
Articolo 10 - Importi minimi e riscossione coattiva	6
Articolo 11 - Rimborsi	6
Articolo 12 - Contenzioso	6
Articolo 13 - Funzionario Responsabile dell'imposta	6
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali	6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
- 2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
- 3. Il Comune di Sarnico è presente nell'elenco dei comuni turistici o città d'arte della Regione Lombardia, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 21 maggio 2018 n. XI/145 e del 03 novembre 2020 n. XI/3764, che permette ai soggetti presenti la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno, come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale» e successive modificazioni, fatte salve le previsioni del medesimo articolo di legge, in merito a comuni capoluogo di provincia ed unioni di comuni.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
- 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono illustrati in una relazione presentata annualmente al Consiglio Comunale, anche nell'ambito del rendiconto di gestione dell'anno di riferimento.
- 3. L'imposta è corrisposta **per il periodo dal 01/01 al 31/12 di ogni anno**, per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
- 4. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale ubicati nel territorio del Comune.
- 5. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non sia elencata nel comma precedente e/o non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Articolo 3 - Soggetto passivo

- 1. E' soggetto passivo dell'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Sarnico e non risulta residente anagraficamente.
- 2. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 ter del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i., il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

- 3. Il gestore della struttura ricettiva provvede all'incasso dell'imposta di soggiorno ed al successivo versamento al Comune di Sarnico.
- 4. Il Comune di Sarnico, per spese poste a carico del proprio bilancio riconducibili a pernottamenti presso strutture ricettive del territorio, non acquisisce la soggettività passiva del tributo.

Articolo 4 - Misura dell'imposta - Tariffe

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno del regolamento nonché della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.

- 2. La misura dell'imposta e l'articolazione delle tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1. In mancanza di deliberazione, restano confermate le misure di imposta e tariffe applicate nel precedente esercizio.
- 3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata per il periodo dal 01/01 al 31/12, fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.
- 4. Il pagamento della presente imposta deve essere effettuato con arrotondamento dell'importo complessivo da versare all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se è superiore a detto importo. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
- a) i minori fino al compimento del 13° anno di età;
- b) i soggetti diversamente abili e relativo accompagnatore. L'organo esecutivo provvederà ad individuare compiutamente con apposito atto deliberativo i soggetti fruitori di tale agevolazione.
- c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
- 2. L'applicazione dell'esenzione come sopra, esclusa la lettera a), è subordinata alla consegna di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in base al Dpr n. 445/2000 da parte dell'interessato al soggetto gestore della struttura ricettiva.

Articolo 6 - Obblighi di dichiarazione

1. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

In caso di rifiuto al pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo (cliente) sono obbligati al versamento della stessa in qualità di responsabili del pagamento.

- 2. I soggetti sopra indicati sono tenuti inoltre a:
- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno.
- 3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà presentare apposite dichiarazioni nel rispetto delle seguenti scadenze:
- entro il 31 luglio di ciascun anno rendicontazione dell'imposta di soggiorno relativa al periodo gennaio giugno;
- entro il 31 gennaio di ciascun anno rendicontazione dell'imposta di soggiorno relativa al periodo luglio dicembre.
- 4. Le dichiarazioni dovranno contenere il numero di coloro che hanno pernottato nel periodo oggetto d'imposta, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, con indicazione del tipo d'esenzione. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. Saranno dichiarate tutte le informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.
- 5. Le dichiarazioni dovranno essere trasmesse al Comune secondo le modalità stabilite dal funzionario responsabile di cui all'art. 13.
- 6. I soggetti indicati nell'articolo 3 commi 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute rilasciate al cliente e le dichiarazioni presentate dal soggetto passivo (cliente) per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

- 1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Sarnico.
- 2. Il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno dovrà essere effettuato entro il 31 luglio di ciascun anno per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre, nei modi seguenti:
- * sistema PagoPA

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

- 1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
- 2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
- 3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi, con esenzione di spese e diritti, può:
- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472, n. 473 nonché secondo le disposizioni contenute nel seguente articolo.

- 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
- 3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Importi minimi e riscossione coattiva

- 1. Nel rispetto della normativa vigente in materia, non si procederà alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto, per ogni periodo di riferimento, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, si rilevi antieconomico rispetto alle spese da sostenere dall'amministrazione comunale per l'attività istruttoria e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione.
- 2. Le somme accertate dall'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Nei casi di maggior versamento dell'imposta di soggiorno rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione, secondo quanto disposto dal vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate.
- 3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro cinque.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta

- 1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
- 2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, ivi compresa l'adozione della modulistica, e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

- 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997, l'art. 1, commi dal 158 al 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il regolamento delle entrate approvato dal Consiglio Comunale di Sarnico.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno 2024.
- 3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento deve intendersi abrogata ogni disposizione diversa e/o in contrasto con quelle qui contenute.